

Legge regionale 14 maggio 2007, n. 16

“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 febbraio 2005, n.17 (costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (istituzione dell'agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall'Art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 42.”.

Pubblicata nella *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria n. 22 del 23 maggio 2007

Legge regionale 14 maggio 2007, n. 16

“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 febbraio 2005, n.17 (costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (istituzione dell'agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall'Art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 42.”.

Pubblicata nella *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria n. 22 del 23 maggio 2007

Titolo I

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE n. 17/2005

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1. - Sostituzione del titolo della legge regionale n. 17/2005

1. Il titolo della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: "istituzione della agenzia per la integrazione della gestione delle aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanita'".

Articolo 2 - Modificazione dell'Art. 2

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 17/2005, le parole "degli enti associati" sono sostituite dalle parole "delle aziende sanitarie".

Articolo 3. - Sostituzione dell'Art. 3

1. La rubrica e il testo dell'Art. 3 della legge regionale n.17/2005 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 3 (Istituzione della Agenzia Umbria Sanità).

1. La Regione istituisce l'Agenzia Umbria Sanità per la gestione delle funzioni di cui al successivo comma 3 per conto delle aziende sanitarie regionali e della direzione regionale sanità e servizi sociali al fine della loro integrazione.
2. L'Agenzia Umbria Sanità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.
3. L'Agenzia Umbria Sanità è sottoposta alla vigilanza della giunta regionale e svolge le seguenti funzioni ed esercita le connesse competenze finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 2:
 - a. procedure di acquisizione di beni e di servizi e ottimizzazione logistica;
 - b. gestione di programmi concernenti gli investimenti, il patrimonio e le tecnologie sanitarie;
 - c. sviluppo e gestione del sistema informativo e delle tecnologie informatiche, nonché dei relativi servizi di supporto;
 - d. attività concernente la misurazione dei costi;
 - e. attività di omogeneizzazione dei sistemi di gestione contabile e del controllo interno delle aziende sanitarie regionali e redazione del bilancio consolidato;
 - f. promozione di modelli organizzativi, sistemi contabili e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'economicità e all'efficacia;
 - g. svolge tutte le funzioni di supporto e consulenza, informazione e promozione culturale nell'ambito della prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria, mediante le seguenti attività:
 1. raccolta e conservazione di materiali di informazione sanitaria;
 2. documentazione;
 3. osservazione e monitoraggio;
 4. rilevazioni, studi e ricerche;
 5. produzione editoriale.
4. Per le funzioni di cui al punto a), l'Agenzia Umbria Sanità svolge, ai sensi e per gli effetti della legislazione comunitaria e nazionale, le funzioni di centrale di committenza.
5. Il consiglio regionale può conferire ulteriori funzioni all'Agenzia Umbria Sanità.
6. L'Agenzia Umbria Sanità esercita le connesse funzioni e competenze necessarie per l'esercizio dei compiti stessi e a tali fini può stipulare accordi con enti pubblici.
7. L'agenzia può partecipare a società di cui all'Art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 successive modifiche e integrazioni, previa deliberazione della giunta regionale."

Articolo 4. - Sostituzione dell'Art. 4.

1. La rubrica e il testo dell'Art. 4 della legge regionale n. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 4 (Funzioni della giunta regionale).

1. La giunta regionale in relazione alle funzioni di cui al precedente Art. 3 esercita i compiti di programmazione, coordinamento e controllo e delinea gli indirizzi strategici a cui l'Agenzia Umbria Sanità deve conformarsi con particolare riferimento ai settori di intervento e alle attività da svolgere, nonché ai progetti da realizzare, stabilendo tempi e modalità di gestione.

2. La giunta regionale determina annualmente gli obiettivi sulla base dei quali l'Agenzia Umbria Sanità definisce il proprio piano di attività."

Articolo 5. - Sostituzione dell'Art. 5

1. La rubrica e il testo dell'Art. 5 della legge regionale n. 17/2005, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 5 (Organi della Agenzia Umbria Sanità)

1. Sono organi

dell'Agenzia Umbria Sanità:

- a) il direttore;
- b) il comitato di direzione;
- c) il collegio dei revisori dei conti."

Articolo 6. - Sostituzione dell'Art. 7

1. La rubrica e il testo dell'Art. 7 della legge regionale n. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 7 (Direttore).

1. L'incarico di direttore dell'Agenzia Umbria Sanità è conferito con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della stessa. L'atto di giunta determina gli elementi essenziali dell'incarico. Il rapporto di servizio del direttore è regolato da contratto di diritto privato.

2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetto in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e dotato di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, nonché di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione tecnico-gestionale.

3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito per una durata da tre a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale. Ai termine di ciascuna legislatura, il rapporto con il direttore è prorogato fino alla

data di nomina del successore ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova giunta regionale.

4. Il rapporto di servizio del direttore ha natura esclusiva ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.
5. Il trattamento economico da corrispondere al direttore è determinato dalla giunta regionale, secondo quanto stabilito dall'Art. 4, comma 2 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8.
6. Il direttore ha la rappresentanza legale della Agenzia Umbria Sanità ed esercita funzioni di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi, in riferimento all'attività amministrativa e gestionale e alla rispondenza della stessa agli obiettivi della programmazione regionale socio-sanitaria di cui all'Art. 4.
7. Il direttore predispone gli atti necessari al conseguimento degli scopi della Agenzia Umbria Sanità e provvede in particolare:
 - a. alla predisposizione del piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla giunta regionale;
 - b. alla predisposizione degli atti di bilancio;
 - c. alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità;
 - d. alla determinazione della dotazione organica;
 - e. alla gestione del personale e del patrimonio;
 - f. alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte dall'Agenzia Umbria Sanità.
8. Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), f), sono sottoposti all'approvazione e al controllo della giunta regionale che lo esercita con le stesse modalità previste per il controllo delle aziende sanitarie regionali.
9. Per consentire l'avvio della Agenzia Umbria Sanità l'incarico di direttore può essere attribuito ad un dirigente della Regione o ad uno dei direttori generali in carica presso le aziende sanitarie regionali."

Articolo 7. - Integrazione della legge regionale n. 17/2005

1. Dopo l'Art. 7 della legge regionale n. 17/2005 sono aggiunti i seguenti: "Art. 7-bis (Comitato di direzione).
 1. Il comitato di direzione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica per lo stesso periodo del direttore.
 2. Il comitato di direzione è composto da:
 - a. i direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

- b. il direttore regionale della direzione sanità e servizi sociali.
- 3. La partecipazione al comitato di direzione avviene a titolo gratuito. Il comitato di direzione, per il suo funzionamento e organizzazione, si dota di un apposito regolamento.
- 4. Al comitato di direzione sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a. adotta il piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla giunta regionale;
 - b. adotta gli atti di bilancio;
 - c. adotta il regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità.

Articolo 7-ter (Collegio revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due componenti e nominati con decreto del presidente della giunta regionale.
2. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria della Agenzia Umbria Sanità e trasmette alla giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta dalla agenzia stessa.
3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica per lo stesso periodo del direttore e i suoi membri possono essere riconfermati.
4. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta il compenso fissato dalla giunta regionale.

Articolo 7-quater (Organizzazione dell'Agenzia Umbria Sanità)

1. L'Agenzia Umbria Sanità si avvale esclusivamente di personale in mobilità volontaria proveniente da enti e aziende del servizio sanitario regionale, dalla Regione, da altri enti pubblici, da agenzie regionali o da altri organismi che operano nel settore sanitario, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia.
2. L'Agenzia Umbria Sanità ha una propria dotazione organica. Al personale dell'agenzia inquadrato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità.
3. L'Agenzia Umbria Sanità applica la normativa prevista per le aziende sanitarie anche in materia di gestione del patrimonio, dell'ordinamento contabile e dell'attività contrattuale.
4. Entro tre anni dalla data di istituzione della Agenzia Umbria Sanità, la giunta regionale provvede al riordino dei servizi delle aziende sanitarie interessate dall'attività dell'agenzia.

Articolo 7-quinquies (Attività di monitoraggio)

Legge regionale 14 maggio 2007, n. 16

“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 febbraio 2005, n.17 (costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (istituzione dell'agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall'Art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 42.”.

Publicata nella *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria n. 22 del 23 maggio 2007

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente a scadenze biennali, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti.

Articolo 7-sexies (Finanziamento)

1. L'attività della Agenzia Umbria Sanità viene finanziata con le seguenti fonti:
 - a. finanziamenti assegnati dalla Regione per l'espletamento delle attività previste dall'Art. 3, comma 3;
 - b. proventi per prestazioni e servizi resi;
 - c. donazione e lasciti accettati con deliberazione della giunta regionale.

Articolo 7-septies (Gestione economica)

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economico-patrimoniale e dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel bilancio annuale di previsione.

Articolo 7-octies (Disposizione finanziaria).

1. La Regione fa fronte al finanziamento delle funzioni assegnate all'Agenzia Umbria Sanità, con le risorse destinate al servizio sanitario regionale, previste nella unità previsionale di base 12.1.005 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria" cap. 2264/5010.
2. Il bilancio di esercizio della agenzia è parte del bilancio consolidato regionale delle aziende sanitarie.”.

Articolo 8. - Abrogazioni

1. Gli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 17/2005 sono abrogati.

Articolo 9. - Norma transitoria

1. Tutte le attività conferite alla società consortile costituita per realizzare le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 e i rapporti giuridici instaurati dalla stessa, sono trasferiti alla Agenzia Umbria Sanità con effetto dalla data di nomina del direttore dell'agenzia stessa.
2. Con effetto dalla data di nomina del direttore dell'agenzia, l'assemblea dei soci della società consortile, dà mandato all'amministratore unico di trasmettere i procedimenti amministrativi compresi nel piano di impresa non avviati oppure non conclusi, alla Agenzia Umbria Sanità, al fine della relativa prosecuzione e conclusione.
3. L'assemblea dei soci della società consortile provvede allo scioglimento della predetta società entro sessanta giorni dalla avvenuta nomina del direttore.

Titolo II

SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE E L'EDUCAZIONE ALLASALUTE, LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO, DENOMINATA SEDES

Articolo 10. - Soppressione dell'agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES.

1. L'agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES istituita ai sensi della legge regionale del 9 agosto 1995, n. 33 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'Agenzia Umbria Sanità.
2. L'Agenzia Umbria Sanità, dalla data di nomina del direttore, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa agenzia SEDES compresi quelli inerenti i rapporti di lavoro in essere.
3. L'Agenzia Umbria Sanità prevede nella propria organizzazione uno specifico coordinamento per l'espletamento delle funzioni della soppressa agenzia SEDES.

Articolo 11. - Abrogazioni

1. La legge regionale 9 agosto 1995, n. 33, come modificata dall'Art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4 è abrogata. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a dunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 maggio 2007

LORENZETTI